

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE CON ESPERTO ESTERNO

Tra

L' Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" con sede legale in Lanciano (Ch) via F. Masciangelo n. 5, C.F.: 81001660695 Rappresentato legalmente dalla DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Anna DI NIZIO nata a Pescara (Pe) il giorno 20 dicembre 1978 residente a Pescara in viale G. Marconi n. 270 documento C.I. n. CA 97651JT rilasciato dal Comune di Pescara, C.F. DNZN-NA78T60G482U di cui si allega fotocopia, in qualità di COMMITTENTE

e

Il sottoscritto Sig. Knapp Timothy Michael in qualità di Esperto Esterno/Lavoratore autonomo nato a Waldwick – New Jersey (USA) il giorno 08/01/1977 residente a Lanciano (CH) in contrada Follani 257 provincia CH documento C.I. n. AX5649471 rilasciato da Comune di Lanciano (CH) C.F. KNPTTH77A08Z404P di cui si allega fotocopia, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall'art. 76, DP R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'alt. 75, DPR n. 445/2000 in qualità di PRESTATORE D'OPERA

per la realizzazione del Progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Sottoazione	Progetto	CUP
10.2.2A	FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità	F43D21002420007

Modulo: "Mark Zuckerberg"

PREMESSO

- L'art. 40, comma 1^o della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle Scuole la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- L'art. 14, comma 3^o del Regolamento in materia di Autonomia scolastica, approvato con DPR 8.3.1999, n. 275; L'art. 40, comma 1^o della Legge 27.12.1997, n. 449 che consente alle Scuole la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (a seguire "nuovo Regolamento"), che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;
- Il D. Lgs. n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Il Progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Sottoazione	Progetto	CUP
10.2.2A	FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità	F43D21002420007

- Modulo: "Mark Zuckerberg"
- La normativa nazionale e comunitaria inerente la realizzazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento";
- La procedura di selezione espletata da questa Amministrazione;
- Gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile;

SI CONVIENE E STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022 per un totale di ore 30.

Art. 1 - Individuazione

Il Prestatore d'opera, individuato a seguito di procedura di selezione per la figura di Esperto per il Progetto PON FSE Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Sottoazione	Progetto	CUP
10.2.2A	FSEPON-AB-2021-66 Dalla crisi all'opportunità	F43D21002420007

- Modulo: "Mark Zuckerberg"

si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di attività didattico-laboratoriali finalizzate alla realizzazione di quanto previsto nello specifico modulo.

Art. 2- Obblighi

Il Prestatore d'opera si impegna a:

- a) predisporre, insieme al Tutor del modulo formativo di riferimento, sulla base della proposta progettuale presentata in fase di selezione, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente con il curriculum di questo Istituto;

- b) attenersi al calendario predisposto dalla scuola;
- c) partecipare, se invitato, ad incontri di coordinamento organizzati dal Dirigente scolastico;
- d) collaborare con il Tutor, il DSGA e le figure di sistema coinvolte nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente scolastico;
- e) consegnare, a richiesta, specifiche relazioni sull'andamento dell'attività svolta e sui risultati fino a quel momento conseguiti, nonché la relazione finale del progetto;
- f) inserire nel sistema informativo di gestione della programmazione unitaria (piattaforma GPU disponibile sul sito www.istruzione.it/web/istruzione/PON/2014-2020) la documentazione delle attività e quant'altro richiesto dal sistema, secondo la tempistica indicata;
- g) partecipare ad eventuali manifestazioni conclusive del modulo formativo;
- h) dichiarare fin da ora che la propria prestazione d'opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
- i) Vigilare, durante le attività di insegnamento, stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C. C., nonché dall'articolo 61 della legge 11.7.80, n. 312, sulla sicurezza degli allievi;

Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale né al trattamento di fine rapporto, se non per quanto espressamente previsto dalle norme vigenti.

Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del C.C., è inquadrabile fiscalmente ex art. 67, comma 1, lett. L, del DPR n. 917/86 ("redditi diversi").

Ai fini dello svolgimento dell'attività professionale per conto dell'Istituzione scolastica, il Prestatore d'opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come "personali", nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore d'opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs. N. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento di dati personali, e successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni apportate dal GDP 679/2016.

Art.3 - Compenso

L'Istituto Comprensivo, a fronte dell'attività effettivamente svolta dal Prestatore d'opera si impegna a corrispondere il compenso orario pari a €70,00 lordi onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dalla normativa per n. 30 ore di attività da svolgersi nel periodo giugno o giugno/luglio 2022 secondo il calendario stabilito in accordo con il Tutor e il Dirigente Scolastico, in base alle reali esigenze dei destinatari del corso, previa presentazione di regolare fattura elettronica o parcella/ricevuta e/o notula e dopo la presentazione della relazione finale sull'attività svolta.

La liquidazione avverrà, a finanziamento avvenuto, attraverso bonifico bancario.

Il prestatore d'opera dovrà comunicare a codesto Istituto il codice IBAN dove effettuare l'accredito.

Art 4 — Risoluzione anticipata

L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il presente contratto qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi prefissati ovvero insorgano incompatibilità successive alla stipula del contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata in caso di impedimento alle prestazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Allo stesso modo il contratto verrà risolto qualora il numero dei partecipanti scenda sotto il limite di

9 alunni per 2 incontri consecutivi e il modulo debba essere terminato con effetto immediato.

Art.5 — Trattamento dati personali

L' Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. LGS. N. 196/2003, che i dati personali forniti dal prestatore d'opera o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza), finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito, il Titolare del trattamento è l'I.C. "G. D'Annunzio" di Lanciano (CH), per tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Di Nizio.

Art. 6 — Foro competente

In caso di controversie il foro competente è quello di Lanciano.


Art. 7 — Norme di rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, Lanciano, 07 Giugno 2022

L'Esperto
Timothy Michael Knapp



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Di Nizio

